NUMERO 86 FEBBRAIO 2020

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo aderente all'A.N.F. Associazione Nazionale Forense



# DIRITTO E AOVESCIO



Giustizia sotto i riflettori Bergamo si mobilita

# sommario

NUMERO 86 FEBBRAIO 2020

Non si molla un colpo: dalla lotta contro la riforma della prescrizione alla battaglia per i problemi del Tribunale

Giovanni Bertino

Apieffe nelle istituzioni

On. Elena **Carnevali** Sen. Simona **Pergreffi** On. Devis **Dori** On. Stefano **Benigni** 

On. Alessandro Sorte

6 L'anno passato e quello che verrà secondo Francesca Pierantoni, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

Giovanni Bertino

Tribunale di Bergamo sotto organico e giustizia lumaca. Giochiamo d'intesa

Roberta Amoruso

9 "Le proposte da parte dei lavoratori non mancano"

a cura di Rsu del Tribunale di Bergamo

 $10^{\,\mid_{
m Il\,Ricci0}}$  Striscia la notizia... del foro

11 Giovani avvocati factotum contro il tempo (che non basta mai)

Eva **Carminati** Serena **Invernizzi** 

12 | Non chiamatela "giustizia minore"

Lucia Berloffa

13 Indifferenza indiscriminata (colleghe vs colleghe)

Neugel Percassi

14 Cassa Forense e compagnie assicurative private: chi offre di più?

Giulio Fustinoni

16 Il limite del doppio mandato per i Consiglieri dell'Ordine e del Cnf

Pier Enzo **Baruffi** 

7 Suite Bergamasque, Opus 67

Claude **Debussy** 

18 | Super Partes Civile
Apf Sezione Giovani

Super Partes Penale

### DIRITTO E ROVESCIO

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11 - tel. e fax 035.243497

Direttore responsabile: **Marco Offredi** 

Direttore editoriale: **Pier Enzo Baruffi** 

Segretaria di redazione: Valentina Dolci

Comitato di Redazione: Carlo Dolci, Giada Gasparini, Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi

### A.P.F.

Consiglio Direttivo
Aw. GIOVANNI BERTINO - Presidente
Aw. NEUGEL PERCASSI - Vice Presidente
Aw. ERNESTO NICOLA TUCCI - Tesoriere
Aw. VALENTINA DOLCI - Segretario
Aw. ENNIO BUCCI
Aw. BARBARA CARSANA
Aw. PATRIZIA D'ARCANGELO
Aw. GIADA GASPARINI
Aw. ROBERTO MAZZARIOL

Collegio dei Revisori dei Conti Aw. PIER ENZO BARUFFI - Presidente Aw. FRANCESCA PIERANTONI

Collegio dei Probiviri Aw. CARLO DOLCI - Presidente Aw. PAOLO MONARI Aw. EMILIO TANFULLA

Avv. DANIELE ZUCCHINALI

Avv. ERNESTO TUCCI

Consiglieri Nazionali A.N.F. Avv. PIER ENZO BARUFFI Avv. GIOVANNI BERTINO Avv. ANNALISA BOCCI Avv. ENNIO BUCCI Avv. BARBARA CARSANA Prof. Avv. DANIELA D'ADAMO Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO Avv. VALENTINA DOLCI Avv. GIULIO FUSTINONI Avv. CHIARA IENGO Avv. SIMONA MAZZOCCHI Avv. PAOLO MONARI Avv. NEUGEL PERCASSI Avv. FRANCESCA PIERANTONI Avv. EMILIO TANFULLA Avv. FRNESTO TUCCI Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI Avv. FRANCO UGGETTI

Delegato Cassa Forense Avv. GIULIO FUSTINONI Sezione Giovani APF
Avv. GIADA GASPARINI - Portavoce
Avv. ROBERTA AMORUSO
Dott. GIUSEPPE ARENA
Avv. EVA CARMINATI
Dott.ssa GIULIA CECI
Avv. GLORIA INVERNICI
Avv. SERENA INVERNIZZI
Avv. FRANCESCO MICHELI
Avv. MARGHERITA GEMMA TUCCI

Questo numero è stampato in 700 copie ed è inviato tramite posta agli iscritti di Apf. D&R è inviato ai destinatari nel rispetto dell'art. 9, comma 2, lett. e) del GDPR. Per non riceverlo, per informazioni sui propri dati o per essere cancellati dall'elenco rivolgersi a: apf@apieffe.it.

Progetto Grafico: linoolmostudio.it Stampa: Ingraphic di Casazza (BG) Data di stampa: 12 febbraio 2020 Pubblicità: apf@apieffe.it



Giovanni Bertino

# impegno dell'Associazione Provinciale Forense per denunciare i problemi del Tribunale di Bergamo non è stato vano. Siamo orgogliosi di poter dire che in seguito alle nostre conferenze stampa del giugno 2018, maggio 2019 e agli interventi svolti in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari 2019 e 2020 siamo riusciti a coalizzare l'attenzione sul problema sia da parte delle associazioni forensi che dell'Ordine degli Avvocati. Altrettanto importante è stata la nostra

pressione sui parlamentari bergama-

schi che hanno iniziato a interessarsi

attivamente per dare un contributo al

miglioramento della situazione e, in

questo numero, hanno l'occasione di

descrivere l'attività svolta e le iniziati-

ve che intendono intraprendere.

Siamo molto felici, inoltre, dei rapporti positivi intrattenuti in questi mesi con tutte le componenti degli uffici giudiziari bergamaschi. In questo numero, a riprova del clima di collaborazione instauratosi, Diritto & Rovescio dà voce alle richieste e alle esigenze del personale amministrativo del Tribunale e dei nostri Giudici di Pace.

Non possiamo non rivendicare il contributo che la nostra associazione nel suo piccolo dà, a titolo di volontariato, a favore del funzionamento del Tribunale e dei suoi servizi. Ricordo, in particolare, che nel 2019 abbiamo garantito gratuitamente la restituzione ai colleghi di oltre 1200 fascicoli di parte, il buon funzionamento del servizio fotocopie sia per gli avvocati che per i cittadini e l'apertura della sala d'aste telematiche, fondamentale per lo svolgimento delle procedure esecutive immobiliari.

In questi mesi non ci siamo dimenti-

### IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

# Non si molla un colpo: dalla lotta contro la riforma della prescrizione alla battaglia per i problemi del Tribunale

cati nemmeno della battaglia di civiltà contro la riforma della prescrizione e abbiamo appoggiato convintamente la protesta dell'Unione delle Camere Penali: è stata l'occasione per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e per sfatare alcuni falsi miti.

Il primo è che i processi si prescrivono a causa di condotte dilatorie dell'avvocatura. In realtà la maggioranza delle prescrizioni matura nella fase delle indagini preliminari e in udienza preliminare, dove l'avvocato non tocca palla. Anche se, ad onor del vero, nel nostro Tribunale la situazione è un po' meglio. Bergamo è un'isola felice: in Procura si prescrive il 2,56% dei procedimenti, al Gip il 3,92%, in Tribunale il 5,20%. A Brescia, invece, in Procura si prescrive il 17,92% dei procedimenti. La media del distretto è dell'11,20 % di prescrizioni nella fase delle indagini preliminari, del 16,18% al Gip e del 4,76% in Tribunale.

Il secondo mito da sfatare è che i processi si allungano perché gli avvocati impugnano tutte le sentenze. In realtà nel nostro distretto si impugna solo il 21,9% delle sentenze di primo grado. Inoltre le prescrizioni che maturano in Corte d'Appello sono il 9,11% di quelle totali.

Il terzo mito è che la prescrizione serve ai colpevoli per farla franca. Così non è: nel nostro distretto già in primo grado vi è una media del 40% di assoluzioni. Il blocco della prescrizione non serve, infatti, a ridurre la durata dei processi e anzi rischia di aggravare la situazione nelle Corti d'Appello e in Cassazione, come correttamente segnalato dal primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Mammone, e dal Procuratore Generale di Milano, Roberto Alfonso.

Potrebbe, infatti, accadere che in Corte d'Appello, non essendoci più prescrizioni, si allunghi ulteriormente il tempo di fissazione dei processi.

Un dato significativo: ad oggi il 30% dei processi pendenti in Corte d'Appello è ultraquinquennale (ovvero iscritti nel 2013 o prima). Dato in miglioramento perché nel 2016 la percentuale arrivava al 50%. L'obiettivo che dovremmo perseguire è quello della ragionevole durata del processo, non solo per ragioni di civiltà, ma anche perché tutti i processi basati sulla prova testimoniale chiamati per la trattazione ad anni di distanza sono pressoché inutili.

Purtroppo, molti processi non rispettano il termine di celebrazione massimo di sei anni previsto dalla legge Pinto. A ciò si aggiunga che nel nostro distretto, una volta terminate le indagini, passano anni per la fissazione della prima udienza. In particolare a settembre 2019 a Brescia la prima udienza veniva fissata a novembre 2023, mentre a Bergamo a gennaio 2022.

Non è il blocco della prescrizione il rimedio alla crisi del sistema penale. Le soluzione da adottare per migliorare la situazione sono la depenalizzazione dei reati bagatellari, il potenziamento degli organici sia dei giudici che del personale amministrativo, la riforma dei riti alternativi che li renda più convenienti e il potenziamento e la razionalizzazione dell'informatizzazione.

Per questo vi chiediamo di darci sempre più numerosi la vostra fiducia e di sostenere Apf e le sue battaglie a vantaggio dell'avvocatura bergamasca.



### On. Elena Carnevali

I Tribunale di Bergamo è al 10° posto per bacino di utenza e al 13° per numero di sopravvenuti. Seppure in condizione di sotto dotazione di organico, in questi anni ha ridotto le pendenze del settore civile e contenuto i tempi dei processi, anche grazie alla collaborazione dell'Associazione forense e all'Ordine degli avvocati, ma oltre 3600 fascicoli sono ancora fermi.

L'efficienza della Giustizia passa attraverso un significativo rafforzamento dell'organico di chi l'amministra quotidianamente. Per fortuna negli anni sono stati tracciati investimenti importanti, con un ampliamento della pianta organica di 600 magistrati e con l'introduzione di altre 126 unità, grazie all'innovativa pianta organica flessibile. Oltre ai già 3400 assunti tra assistenti e operatori giudiziari, è stato

bandito il concorso per circa 2240 posti di funzionari e per 616 operatori. È un bando pubblicato e in corso, che si aggiunge allo scorrimento delle graduatorie.

La proposta di aggiungere un magistrato alla Procura e due magistrati al Tribunale è un passo avanti ma insufficiente, su cui la Corte di appello di Brescia deve inviare il suo parere al CSM. Abbiamo segnalato al Ministero della Giustizia la necessità di una rivalutazione dell'assegnazione di magistrati e la necessità di colmare i posti vacanti del personale. Di certo vanno poste correzioni o compensazioni ad alcuni criteri, ancorchè condivisi con altri settori della giustizia, come quello del rapporto tra la concentrazione di imprese e la popolazione, o come quelli che mortificano i distretti e tribunali più efficienti".



# Sen. Simona Pergreffi

di organico: sono in servizio 101 addetti sui 141 previsti dalla pianta organica. In una lettera al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, i deputati bergamaschi della Lega avevano richiesto interventi urgenti per colmare questa carenza di personale e garantire ai cittadini una giustizia rapida ed efficiente. Al Senato ho presentato, a mia firma, un'interrogazione per sollecitare la copertura degli organici. Negli ultimi cinque anni, infatti, l'organico è stato implementato di alcune unità di personale, (sebbene insufficienti per gli uffici giudiziari) ma tali forze sono state al contempo vanificate dai pen-

sionamenti, con udienze che spesso vanno oltre l'orario di servizio dei dipendenti, e personale che manca anche per trasportare i faldoni di documenti dagli uffici agli archivi.

C'è anche un'altra questione che ho voluto portare a conoscenza del ministro Bonafede: i ritardi di anni accumulati dal Ministero della Giustizia per pagare i compensi ai difensori di quei cittadini che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Tale situazione non è degna di uno Stato civile e limita fortemente l'effettività del diritto di difesa per tutti cittadini, oltre che il legittimo diritto dei lavoratori, quali sono anche gli avvocati".



On. Devis **Dori** 

Associazione Provinciale Forense ha avuto contatti costanti e frequenti con l'On. Devis Dori, collega capogruppo dei Cinque Stelle nella Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, recentemente intervistato da Diritto & Rovescio nel numero di aprile 2019. Ci teniamo a precisare che il 23 gennaio 2020, unitamente alle altre associazioni forensi lo abbiamo incontrato e gli abbiamo diffusamente rappresentato le priorità da risolvere: scopertura del 40% dell'organico del personale amministrativo, situazione critica del Giudice di Pace di Bergamo, che ha in servizio solo 4 giudici su 28, lentezza delle liquidazioni dei compensi dei difensori in regime di patrocinio a spese dello Stato, sempre a causa della scopertura del personale amministrativo, tempi lunghissimi nella fissazione delle prime udienze dei procedimenti in materia di famiglia (circa un anno dal deposito del ricorso) e della prima udienza dibattimentale nel settore penale. Si pensi che dalla conclusione delle indagini alla prima udienza decorrono quasi due anni e mezzo.

L'On. Devis Dori, pur non essendo nella condizione di fare promesse, ha assicurato il suo massimo impegno per aprire un canale di dialogo con il Ministro della Giustizia e arrivare quanto prima ad un'inversione di tendenza della situazione del Tribunale di Bergamo. Su richiesta di Apf, infine, l'On. Devis Dori si è impegnato a presentare un emendamento al Decreto Milleproroghe per ottenere anche quest'anno l'ennesima proroga all'entrata in vigore della nuova disciplina per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense innanzi alle giurisdizioni superiori.





## On. Stefano **Benigni**

On. Alessandro **Sorte** 

e attuali condizioni in cui versano gli uffici giudiziari della provincia di Bergamo, rese ancor più critiche ed evidenti dallo stato di agitazione recentemente proclamato dal personale, richiedono senz'altro un intervento rapido ed incisivo a tutti i livelli. Sarà utile mettere in atto in tempi brevi, così come è avvenuto in relazione agli uffici della Procura della Repubblica con la presentazione, da parte di diversi Deputati bergamaschi, di un o.d.g. parlamentare approvato nel novembre 2018, una iniziativa condivisa volta ad ottenere il formale impegno del Governo ad attuare, a stretto giro, tutti gli interventi necessari a consentire il regolare ed efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia in tutti gli uffici giudiziari della nostra provincia, a partire dall'assegnazione di un numero di magistrati e di personale amministrativo adeguati al bacino di utenza.

Con profondo sconcerto, abbiamo appreso degli inaccettabili ritardi nel pagamento dei compensi dovuti ai difensori dei cittadini che beneficiano del patrocinio a spese dello stato, strumento fondamentale al fine di garantire a tutti il diritto di accesso alla giustizia.

Raccogliendo la segnalazione di APF, abbiamo immediatamente provveduto a presentare una interrogazione al Ministro della Giustizia al fine di conoscere le cause del problema e gli intendimenti concreti per porvi rimedio. Sul piano dell'attività legislativa, il prosieguo della corrente legislatura sarà segnato dalla discussione della riforma del processo civile, il cui Disegno di Legge delega è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 dicembre u.s.

Ferma la nostra convinta opposizione a questo governo, intendiamo contribuire affinché tale riforma assicuri, non solo nelle intenzioni ma nel suo risultato pratico, il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e rapidità, dando peso ai suggerimenti ed alle istanze di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, in particolar modo degli avvocati.

L'annunciato percorso di riforma offre peraltro l'occasione, soprattutto in relazione alle criticità da Lei evidenziate, di valutare il rinvio dell'entrata in vigore, prevista per il 31/10/2021, della modifica che estende la competenza per valore del Giudice di Pace in relazione alle cause civili, che rischia di aggravare una situazione che appare già insostenibile alla luce dell'attuale evidente carenza di organico.

Sul versante della giustizia penale, ci sia consentito in conclusione un accenno al tema della recente entrata in vigore delle nuove norme che comportano la notevole dilatazione del termine di prescrizione dei reati, in merito alle quali condividiamo e sosteniamo fermamente la necessità, da più parti segnalata, di una nuova riflessione; riteniamo infatti che un tema così delicato debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti e di analisi che siano scevre da mere logiche di propaganda e rispondano invece ad una prospettiva organica di revisione del sistema.

L'auspicio è di avviare una proficua collaborazione e di mantenere un costante contatto con l'Associazione, lavorando al fine di ricercare un fattivo miglioramento dell'amministrazione della giustizia negli uffici della nostra Provincia". INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA DA STEFANO BENIGNI. VENERDÌ 10 GENNAIO 2020, SEDUTA N. 286.

Al Ministro della giustizia. Per sapere - premesso che:

- - (...)
- al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato;
- l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado del processo e, in ambito penale, altresì nella fase delle indagini;
- - (...)
- ultimamente, a quanto consta all'interrogante, si registrano gravi ritardi, anche di anni, soprattutto con riferimento ai professionisti iscritti all'Albo degli avvocati di Bergamo, per la liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati difensori di cittadini che beneficiano dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
- Il quesito è: "Quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per risolvere il problema dei notevoli ritardi nel pagamento dei compensi dovuti agli avvocati che prestano la propria attività a favore di assistiti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato? Vi sono, inoltre, ragioni particolari per i ritardi concernenti gli iscritti all'albo degli avvocati di Bergamo?

# **L'intervista**

# L'anno passato e quello che verrà secondo Francesca Pierantoni, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

Giovanni Bertino

È ormai passato un anno dal 12 febbraio 2019, data in cui Francesca Pierantoni è diventata la prima Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, per di più con l'inedita composizione di 21 consiglieri. Di conseguenza, la nostra redazione ha deciso di intervistarla per fare il punto della situazione sull'anno trascorso e avere delle anticipazioni sulle prospettive future dell'Ordine.

# Presidente, qual è il bilancio di questo primo anno alla guida dell'Ordine?

"È stato un anno molto intenso, non foss'altro perché il consiglio ha dovuto fare un rodaggio iniziale essendo i suoi componenti aumentati da 15 a 21 ed essendo tutti, tranne due (la sottoscritta e Ambrogio Falchetti), di prima nomina. I nuovi consiglieri hanno dimostrato tanta voglia di apprendere, tanto impegno e una costante presenza: le prime riunioni del consiglio, che si tengono tutti i martedì, all'inizio duravano addirittura dalle 14,30 alle 20.

Nel primo anno abbiamo avuto un notevole carico di lavoro, perché, oltre ad approvare nell'assemblea di aprile il consuntivo del 2018 e il preventivo 2019, abbiamo dovuto approvare anche il preventivo 2020 nell'assemblea di novembre. Abbiamo dovuto far fronte anche alla molta burocrazia, che rallenta gli ingranaggi dell'Ordine, ente pubblico non economico e soggetto in gran parte alla disciplina delle Pubbliche amministrazioni.

Grande impegno è stato dedicato anche alla riorganizzazione del lavoro delle 8 dipendenti dell'Ordine e all'allestimento dei nuovi locali di piazza Dante, gestito direttamente dai consiglieri e dalla commissione informatica. Tutto finalizzato a garantire spazi adeguati al nostro apprezzato organismo di mediazione e alla Scuola forense, che conta 25 iscritti ed è già in regola con le disposizioni

della nuova legge forense che diventeranno obbligatorie da marzo 2020".

# C'è qualcosa di cui va orgogliosa in particolare?

"Sono particolarmente orgogliosa di come, grazie all'Ulof (Unione Lombarda Ordini Forensi) abbiamo affrontato il problema del Pct, fornendo agli iscritti a costo zero la piattaforma Pct Enterprise che consente di effettuare tutti i depositi del processo civile telematico. Pct Enterprise, inoltre, è di proprietà dell'avvocatura e, quindi, non siamo soggetti a disdette, come è avvenuto per Consolle Avvocato. Sono orgogliosa di aver insistito all'interno dell'Ulof per far sì che l'utilizzo di Pct Enterprise sia stato consentito agli avvocati dal 25 novembre 2019, il mese prima della

fine del rapporto con Consolle Avvo-

Per il resto l'Ordine ha gestito con impegno il controllo degli albi, le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i pareri di congruità delle parcelle, l'accreditamento e l'organizzazione di eventi formativi e i pareri per la permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio. A differenza di quanto avvenuto nella precedente consigliatura, l'aiuto esterno al consiglio non è determinante perché i consiglieri, essendo aumentati da 15 a 21, garantiscono la piena autonomia all'Ordine nella gestione delle sue attività".

# Quali sono le prospettive dell'Ordine per i prossimi anni?

"L'intenzione è di continuare a garan-



tire la qualità dei servizi esistenti, cercando di effettuare dei risparmi ove possibile. Vorremmo, infatti, razionalizzare il lavoro degli uffici e dovremo, inoltre, implementare Pct Enterprise in vista dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico dell'atto introduttivo del giudizio".

### Presidente quale ritieni siano le sfide che l'avvocatura deve affrontare nel prossimo futuro?

"Innanzitutto, per quanto riguarda il nostro Ordine, è indispensabile che lo stesso controlli con serietà il rispetto della deontologia da parte degli iscritti, perché quando gli avvocati sono tanti questo aspetto può sfuggire. Si tratta di una sfida determinante per tutta la nostra categoria, perché se si rispetta la deontologia si lavora meglio.

Ritengo, inoltre, che l'avvocato abbia una funzione sociale e non possa disinteressarsi delle riforme in discussione in Parlamento. In tale ottica, l'Ordine, come tutta l'avvocatura, si è espresso contro l'abolizione della prescrizione a favore dei diritti fondamentali dei cittadini e per il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Non possiamo dimenticarci nemme-

no dei colleghi perseguitati nel mondo e, quindi, abbiamo aderito con convinzione alla Giornata dell'avvocato in pericolo istituita dal Cnf. Effettivamente nel mondo ci sono tanti colleghi che hanno perso la vita o che rischiano la propria incolumità per tutelare i diritti dei cittadini. Anche in Italia, tuttavia, ci sono avvocati vittime dei comportamenti aggressivi dei propri clienti".

### Riusciremo a risolvere i problemi di carenza di personale amministrativo e di giudici che affliggono il Tribunale di Bergamo?

"Purtroppo siamo spettatori quasi impotenti di fronte a queste mancanze. Lavoriamo comunque ma, a causa dei predetti problemi organizzativi, assistiamo al triste spettacolo di una sorta di denegata giustizia. Ci siamo chiesti come mai il Ministero non sia intervenuto: forse l'alta produttività del Tribunale, nonostante le scoperture d'organico, non ha finora causato allarme all'interno del ministero della Giustizia. Tengo infatti a precisare che lo stato di salute della giustizia a Bergamo è grave, ma non fa acqua da tutte le parti. Il personale amministrativo esistente svolge un lavoro encomiabile".

# Una partita ancora tutta da giocare quindi...

"Certamente e anche l'Ordine, comunque, sta facendo la sua parte per dare il suo contributo al miglioramento della situazione. Unitamente al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica facente funzioni il 28 gennaio ho incontrato il Sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, al quale abbiamo rappresentato la necessità di far fronte con urgenza alle scoperture di organico e di aggiornare anche le piante organiche per renderle adeguate all'aumento degli abitanti della provincia bergamasca.

Sul punto si è aperto un serio canale di dialogo, posto che il Sottosegretario ha riconosciuto che il problema di Bergamo è grave e che bisogna bandire i concorsi sia per i magistrati che per i funzionari e i cancellieri. Per gli operatori giudiziari invece si può accedere ai bandi dei centri per l'impiego. Nel frattempo a Bergamo arriveranno due giudici e un procuratore in più. Meglio di niente, per il resto ci batteremo anche perché venga ristrutturato al più presto l'edificio della Maddalena per ampliare gli spazi a disposizione del Tribunale".





## Roberta **Amoruso**

e si rivolgesse a voi un cliente per recuperare un credito scaduto, probabilmente dovreste sigliargli di prendere seriamente in considerazione l'idea di rinunciarvi, rappresentandogli l'eventualità che la procedura esperita possa essere estinta per antieconomicità. Sempre più spesso, infatti, presso il Tribunale di Bergamo le esecuzioni mobiliari di valore stimato inferiore a 2.000 euro vengono estinte per tale ragione, gravando quindi sull'avvocato il compito di spiegare al cliente che non potrà recuperare il suo credito.

Ancora più complicata potrebbe essere la gestione del rapporto tra due coniugi che, dopo una combattuta riflessione protrattasi magari per anni, decidessero di separarsi o divorziare giudizialmente: come spiegare loro che la prima udienza verrà con ragionevole certezza fissata ad un anno di distanza dal deposito del ricorso? Le conseguenze potrebbero essere a dir poco profondamente dolorose e potenzialmente pericolose per i componenti di un nucleo familiare già in crisi. Per non parlare degli enormi ritardi nella nomina degli amministratori di sostegno: persone deboli e bisognose si trovano costrette a dover attendere sino ad un anno prima che intervenga la nomina dell'amministratore. A ciò si aggiungono, a mero titolo esemplificativo, l'apertura per soli due giorni alla settimana della cancelleria della seconda sezione civile, che rilascia ordinanze in formula esecutiva solamente a distanza di mesi, oppure ancora la chiusura delle cancellerie del dibattimento penale.

Questi, purtroppo, sono solo alcuni

# Commissione giustizia e territorio

# Tribunale di Bergamo sotto organico e giustizia lumaca. Giochiamo d'intesa

66

Il Tribunale di Bergamo, con una soglia di vacanza superiore al 22% per i magistrati e al 40% per il personale amministrativo, è interessato da una carenza d'organico talmente ingente da essere stato dichiarato sede disagiata.

クク

dei molteplici disagi con cui quotidianamente noi avvocati siamo costretti a confrontarci e che, in qualche modo, dobbiamo riuscire a fronteggiare e a far comprendere al nostro assistito, il quale sarà inevitabilmente amareggiato e scoraggiato. Le ragioni di tutto ciò sono oramai purtroppo note a tutti: il Tribunale di Bergamo, con una soglia di vacanza superiore al 22% per i magistrati e al 40% per il personale amministrativo, è interessato da una carenza d'organico talmente ingente da essere stato dichiarato sede disagiata.

Di fronte ad una simile situazione il mondo dell'avvocatura bergamasca ha il dovere di interrogarsi su come poter agire anche in collaborazione e a supporto del personale giudiziario e amministrativo del nostro Tribunale, così da garantire ai cittadini una giustizia tempestiva. Come ha avuto modo di ribadire in diverse occasioni la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Francesca Pieranto-

ni, la soluzione, perlomeno nell'immediato, è rinvenibile nell'aumento delle piante organiche. Il raggiungimento di un simile obiettivo è possibile instaurando una solida collaborazione tra l'avvocatura bergamasca e il personale del Tribunale, invocando con forza e all'unisono un incremento di organico.

Per tale ragione, APF, per il tramite della sua Commissione Giustizia e Territorio, ha deciso di proseguire nel percorso già intrapreso da mesi, certa che la perseveranza nel supportare tutto il personale del Tribunale non potrà che giovare al Foro bergamasco e a tutti i cittadini. A tal fine, la Commissione aveva già tenuto una prima conferenza stampa il 15 giugno 2018 incontrando autorità e cariche politiche locali, ponendo ulteriormente in luce le problematiche del nostro Foro. Con l'intento di sollecitare con maggior vigore il mondo politico, la Commissione si propone adesso di avviare nuove iniziative in grado non solo di coinvolgere tutti gli "addetti ai lavori" ma anche di informare i cittadini sensibilizzando l'opinione pubblica.

Riteniamo, pertanto, sia giunto il momento di fare appello a tutta l'avvocatura bergamasca e all'intera cittadinanza, affinché riesca a dare maggior rilievo alle problematiche che affliggono il nostro Tribunale. La Commissione, proponendosi di instaurare un legame tra il mondo dell'avvocatura e quello del Tribunale, rinnova pertanto l'invito ai colleghi ad effettuare le segnalazioni di eventuali disfunzioni e disagi, mettendo a disposizione il proprio impegno per cercare di porvi rimedio, d'intesa con il Tribunale.

# "Le proposte da parte dei lavoratori non mancano"

a cura di Rsu del Tribunale di Bergamo

Ringraziamo in primis l'Associazione Provinciale Forense perché ci ha permesso di esprimere una nostra visione sul "mondo Giustizia". È infatti noto da tempo come i problemi del Tribunale di Bergamo si sommino ad una critica situazione generale nella quale versa tutto il personale amministrativo, a livello nazionale.



### LA CARENZA DI ORGANICO

La carenza di organico è ormai una costante di tutti gli uffici giudiziari, ma a Bergamo in particolare supera il 40%. Tale scopertura è stata causata da una politica assunzionale per lo più assente aggiunta ad una visione complessiva del dipendente pubblico considerato come una spesa e non come una risorsa. Dalla fine degli anni Novanta non è stato indetto alcun concorso fino al 2017, quando si è svolto quello per la sola qualifica di Assistente Giudiziario.

Il personale giudiziario è tristemente amareggiato per la degualificazione costante cui è stato sottoposto. Si è chiamati a svolgere funzioni di giustizia, che comportano la conoscenza della materia, e a seguire le logiche di un sistema a volte macchinoso, che richiedono una certa preparazione. Tuttavia, nel caso dei giudiziari, non si è mai scelto di valorizzare e premiare il "valore aggiunto" acquisito in anni e anni di impiego. Sarebbe bastata una semplice riqualificazione, una meritata progressione di carriera, e non una ricollocazione delle figure professionali che ha sempre più ampliato le competenze, così da poterle meglio sfruttare.

Come se non bastasse il personale si è visto scavalcare da figure esterne, provenienti da altre realtà, da diverse amministrazioni, alle quali ha dovuto insegnare il lavoro per poi essere sottoposto a quelle stesse persone per "subordinazione gerarchica". Chi può scappa, appena ne ha la possibilità va in pensione senza essere sostituito e senza alcun passaggio di consegne, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro per chi resta. L'immobilismo ha purtroppo riguardato, in particolare, la carriera e la retribuzione, entrambe ferme da circa 20 anni.

In questo marasma si colloca il Tribunale di Bergamo: in qualsivoglia realtà lavorativa, un ufficio che ha una scopertura di organico amministrativo superiore al 40%, viene soccorso mediante un rinforzo di personale. Nell'ambito giudiziario invece l'essere dichiarati "sede disagiata" consente a magistrati di altre sedi, previo incentivo economico mensile superiore allo stipendio medio di un cancelliere, di essere distaccati presso quella sede, aggravando il lavoro del personale sotto organico.

# ASPETTANDO UN'INVERSIONE DI ROTTA

Noi crediamo che l'unica speranza debba essere una decisa e immediata inversione di rotta perché i dipendenti hanno dimostrato di saper affrontare una serie di innovazioni, dalle nuove norme che riguardano il recupero dei crediti all'introduzione del processo civile telematico: rivoluzioni normative che hanno implicato una serie di abilitazioni rispetto alle quali il personale si è approcciato, giocoforza, in maniera autonoma, da autodidatta e senza alcuna formazione.

Per questo rivendichiamo il riconoscimento giuridico ed economico di quanto è stato fatto in tutti questi anni, ancor prima di qualunque altra iniziativa. È necessario un aggiornamento delle piante organiche, che tenga conto delle reali necessità del singolo ufficio giudiziario. Bergamo ha il terzo aeroporto più importante del Paese per traffico di persone, una realtà in espansione non prevedibile venti anni fa, che fa accrescere i reati ma anche gli affari civili e l'importanza della città dal punto di vista economico.

Crediamo ad una valorizzazione del servizio giustizia che sia volto al reale recupero delle pene pecuniarie rivedendo il sistema Equitalia Giustizia. Pensiamo, infine, ad una redistribuzione dei risparmi di gestione derivanti dall'implementazione del processo civile telematico su tutto il personale come già previsto per i colleghi della giustizia tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e solo per noi mai attuato. Le proposte da parte dei lavoratori non mancano, quello che purtroppo manca è un interlocutore che voglia davvero ascoltare e poi agire.

a giustizia italiana va male? Ecco che sul culmine del palazzo di piazza Dante sede della Procura della Repubblica (non si può chiamare Palazzo di Giustizia la sede di una parte nel processo sino a quando anche l'altra parte - gli avvocati - non saranno costituzionalizzati) da un po' di tempo sventolano due bandiere sbrindellate (il tricolore e la bandiera azzurra dell'Unione Europea) che sembrano rappresentare emblematicamente un sistema giudiziario che non funziona. Ma oggi sono state sostituite con due fiammanti vessilli. Che sia il segnale dell'arrivo a Bergamo di magistrati e personale tanto da far salire la percentuale dei posti coperti dal quasi 50 per cento ad almeno l'80? Il RicciO scommette che le bandiere, anche se nuove, sventoleranno ancora per un po' su uffici semi-deserti. Nonostante gli encomiabili interventi dei parlamentari Simona Pergreffi, Daniele Belotti, Rebecca Frassini e Alberto Ribolla!

Oggi meritano applausi alcuni coraggiosi avvocati e magistrati. Con sentenza del 27 novembre 2019 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine (è un auspicio non una certezza) a un decisivo e vitale dilemma: il 15 per cento sui compensi che gli avvocati hanno diritto di richiedere a fronte delle spese generali dello studio copre o no anche le spese borsuali sostenute "che sfuggono ad una precisa elencazione"? L'arduo verdetto è che "non coprono", ma che per la difficoltà della suddetta "precisa elencazione" possono/devono essere liquidate "in via equitativa".

E se il tuo Consiglio dell'Ordine (come quello di Bergamo)

ha da tempo immemorabile regolamentato l'argomento stilando un elenco di spese che possono essere esposte con la relativa quantificazione? Il quesito non è stato affrontato e si attende quindi che qualcuno metta in moto una ventina (ma anche più) di giudici e avvocati al fine di risolverlo con una remota sentenza delle Sezioni Unite.

Intanto, i colleghi di Bergamo possono continuare a chiedere la liquidazione delle loro parcelle attenendosi al sopraddetto tariffario, con l'avvertenza di segnalare analiticamente nella parcella le attività che comportano le spese borsuali delle singole pratiche.

Nei corridoi del Tribunale fanno ancora bella mostra di sè un po' di cataste di fascicoli di parte, nonostante che APF dei 990 fascicoli ricevuti dal Tribunale (su diverse migliaia ancora giacenti) ne abbia consegnati circa l'80 per cento, con notevole impegno anche dei colleghi, che hanno coadiuvato la segreteria. Il RicciO si domanda come ci possano essere colleghi così trascurati e neghittosi da non curarsi di ritirare i loro fascicoli e li abbandonino nelle cancellerie (anche nei corridoi, con tanti saluti alla riservatezza dei contenuti). Ci si lamenta del cattivo funzionamento della giustizia e non ci si preoccupa di avere un minimo della diligenza richiesta per il ritiro di un fascicolo di parte. Ci sarebbe da vergognarsi. E il RicciO si vergogna per loro.

II RicciO









Serena **Invernizzi** 

# Giovani avvocati factotum contro il tempo (che non basta mai)

ssere un giovane avvocato con uno studio proprio è impegnativo, esserlo nel Foro di Bergamo oggi sembra essere diventata una sfida. Problema numero uno: reperire un adeguato ufficio, senza la necessità di condividere gli ambienti con altri professionisti, ad un prezzo accessibile e in una zona strategicamente comoda. Difficile. La situazione si complica ulteriormente stante l'impossibilità di assumere personale - costerebbe di più del reddito annuo stesso dell'avvocato - per cui l'unica soluzione è diventare factotum e destreggiarsi nel lavoro di tutti i giorni. Qualche esempio? Lo svolgimento dell'attività di cancelleria pare essere un'impresa titanica: tale affermazione è facilmente comprensibile dalla mera lettura degli orari di apertura degli uffici giudiziari del circondario di Bergamo. Occorre sottolineare, infatti, come non ci sia un giorno in cui sia possibile gestire le incombenze nelle varie cancellerie. Conseguenza? Il professionista è costretto a recarsi

nei diversi uffici in più giorni alla settimana per poter completare tutti gli incombenti, con una dispersione di tempo e risorse che potrebbe essere evitata con un piano coordinato e concertato di razionalizzazione delle aperture degli uffici.

Urge però sottolineare che neppure nelle giornate di apertura la situazione possa definirsi "facile": si pensi che la quasi totalità degli uffici segue un orario ristretto e non uniforme. A ciò si aggiungono i problemi legati alle chiusure straordinarie per carenza di personale, alla dislocazione degli uffici in più edifici, alle code parallele che si tende a fare in assenza del dono dell'ubiquità nel tentativo di accelerare i tempi di uscita dal Tribunale.

E come la mettiamo con la gestione della propria agenda? Oggi un giovane avvocato factotum deve calcolare che almeno due-tre mattine a settimana non potrà essere in ufficio ma impegnato a svolgere attività di cancelleria. E se si deve partecipare ad un'udienza? O, ancora peggio, cosa accade quando bisogna recarsi in un altro Tribunale? A conti fatti, quindi, almeno metà settimana è impiegata esclusivamente nello svolgimento di attività di cancelleria e partecipazione ad udienze con la conseguenza che il tempo da dedicare allo studio delle pratiche, alla propria formazione professionale o ancora alle pubbliche relazioni - che dovrebbero essere la base per il reperimento di clientela - rappresenta un'utopia.

La gestione dell'agenda e delle scadenze diventa così la vera sfida perché fissare un appuntamento in mattinata non è pensabile, avere una conversazione telefonica con un cliente dinnanzi alla propria scrivania si rivela difficile in quanto il rischio di trovarsi in fase di spostamento tra un ufficio pubblico e l'altro, mentre squilla il telefono in ufficio a cui è stata impostata la deviazione di chiamata, è elevato.

Vero è che il tempo è la risorsa più democratica che esiste, ma altrettanto vero è che per un giovane avvocato il tempo sembra essere un nemico. E, nella pratica, a poco sembrano servire i diversi metodi di gestione del tempo: quando si impatta in ritardi di ore nello svolgimento dell'udienza - per un ruolo unico di guaranta udienze di smistamento tutte fissate alle ore 9.00 - nemmeno la sfera di cristallo potrebbe rivelarsi risolutiva. E così si inizia a lavorare nelle pause pranzo, la sera, il weekend. Si cerca aiuto tra colleghi creando chat in cui si scambiano informazioni sulle prassi nuove create giornalmente dalle diverse cancellerie, oppure elemosinando un favore a chi già deve recarsi in quell'ufficio. E, quando raramente si riesce a trascorrere un intero giorno in studio, seduto davanti ad un codice a studiare i documenti di un nuovo caso, a fine giornata le gambe risultano indolenzite per i pochi passi fatti e la quiete che si è assaporata diventa quasi noia, perché una giornata dedicata alla pratica del diritto rappresenta un'eccezione a cui sembra difficile potersi abituare.

Vero è che il tempo
è la risorsa più
democratica che esiste,
ma altrettanto vero
è che per un giovane
avvocato il tempo
sembra essere un
nemico.



### Lucia Berloffa

ell'ampio panorama degli interventi che le istituzioni, le associazioni professionali e la stampa dedicano alla amministrazione della giustizia e ai suoi ben noti problemi, appare evidente lo scarso interesse che viene dedicato al settore della c.d. "giustizia minore" e cioè a quella amministrata dagli Uffici del Giudice di pace.

Giustizia minore? Anche se di fatto riguarda controversie di limitato valore economico e di modesto rilievo sociale, non costituisce certo un settore trascurabile, se non altro per il notevole numero delle controversie trattate e per l'impatto sulle quotidiane problematiche dei rapporti fra cittadini e/o fra cittadini e imprese. Come è noto, infatti, il Giudice di pace ha competenza a giudicare, in materia civile, sulle controversie di valore non superiori a 5.000 euro (€ 20.000 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti), oltre alla competenza specifica su alcune materie (si pensi alle cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case); in materia penale, su una serie di reati previsti dal codice penale e già di competenza del Pretore (minaccia semplice, lesioni colpose, lesioni volontarie fino a 20 giorni, etc.); in ordine ai ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal codice della strada e da altre leggi speciali e infine, ma non meno delicata, la competenza in materia di immigrazione.

A partire dal 30 ottobre 2021, inol-

# Giudici di pace

# Non chiamatela "giustizia minore"

tre, la legge n. 57/16 prevede peraltro un notevole ampliamento delle competenze sopra indicate (rispettivamente € 50.000 e 100.000, oltre ad una competenza specifica per numerose altre materie). Come si vede, un ampio campo di intervento che, sul piano quantitativo, ha come, si è detto, un notevole peso.

Per rimanere nel territorio di Bergamo, nell'anno 2019 presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bergamo sono state iscritte 2049 cause civili,

Preoccupa la prossima
entrata in vigore
di una riforma che
non tiene conto del
potenziale dei vari
Uffici rispetto al carico
di lavoro ipotizzato.

compresi i ricorsi avverso le sanzioni amministrative; 352 fra convalide e opposizioni in materia di immigrazione, e 3883 procedimenti monitori. A questi vanno aggiunti 1314 procedimenti penali, 642 procedimenti di archiviazioni noti e 78 ignoti. Nello stesso periodo risultano essere state tenute dai Giudici di pace 287 udienze civili e 144 udienze penali. A fronte di tale carico di lavoro, attualmente sono in servizio a Bergamo solamente 4 giudici di pace (l'organico ne prevederebbe 27) e che, oltretutto, non possono contare su

una adeguata assistenza da parte delle cancellerie, anch'esse prive di un adeguato numero di impiegati. Ne consegue non solo un sensibile accumularsi delle pendenze, ma anche un inevitabile disagio per avvocati e cittadini, interessati ad una rapida definizione delle controversie, che spesso devono subire lunghe attese se non addirittura il rinvio delle udienze fissate anche a date lontane.

Vani sono stati finora gli appelli rivolti dai giudici stessi e dalle loro associazioni professionali, sia all'amministrazione centrale che a quella periferica, per ottenere un miglioramento delle attuali condizioni di lavoro. Ma quello che più di tutto preoccupa è la prossima entrata in vigore di una riforma che non tiene conto del potenziale dei vari Uffici rispetto al carico di lavoro ipotizzato.

Riteniamo pertanto, non solo opportuno, ma anche necessario, che sia gli operatori della giustizia che le rappresentanze dei cittadini, utenti del servizio, facciano sentire la loro voce a sostegpreno della "giustizia minore". Tale giustizia, infatti, è in prospettiva quella che può meglio realizzare, se adeguatamente potenziata e supportata, un servizio giudiziario efficiente e sufficientemente celere per risolvere una notevole parte del contenzioso.

In quest'ottica, va ricordato che proprio ai Giudici di pace è stato affidato dall'Unione Europea la competenza internazionale atta a risolvere le "controversie di modesta entità" tra parti residenti in diversi Paesi dell'Unione, attraverso una procedura semplice e diretta che, tra l'altro, può attuarsi anche senza l'assistenza di un legale.



## Neugel Percassi

# Indifferenza indiscriminata (colleghe vs colleghe)

uesto articolo non era previsto ma, una mattina prenatalizia, ho vissuto di persona un episodio significativo che ho deciso di condividere: ero in coda alle esecuzioni mobiliari e avevo circa una decina di persone avanti a me, tutte donne colleghe-segretarie tranne un collega uomo. Trascorsi circa venti minuti è sopraggiunta una collega evidentemente incinta che era già in coda e si era temporaneamente assentata, perdendo così il proprio turno poco prima che tornasse. Resasi conto dell'accaduto, la collega ha quindi chiesto di poter "rientrare nella coda" scatenando una reazione degna di una performance teatrale: squardi imbarazzati improvvisamente distolti, sguardi fissi sul pavimento o sui telefoni cellulari, avvio improvviso di conversazioni con altri partecipanti alla coda, oltre ad improbabili giustificazioni di urgenza da parte di chi non era disponibile a cedere il passo alla giovane collega.

Mi sono quindi sentito in dovere di sottolineare che la collega era evidentemente incinta e che, pertanto, avrebbe dovuto avere la precedenza a prescindere da ogni urgenza. Nulla da fare, risalendo la coda solo una giovane praticante, tre posizioni avanti alla mia, ha spontaneamente ceduto il proprio posto. Dopo lunga attesa, quindi, la collega e futura mamma ha potuto ritirare il fascicolo da cui, presumibilmente, doveva estrarre delle copie. Ma non finisce qui. Uscita dall'ufficio, infatti, tutti i posti a sedere risultavano occupati da colleghe indaffaratissime con i propri cellulari e solo dopo qualche minuto un'anima pia le ha ceduto il suo.

In tutto ciò ho espresso la mia solidarietà alla collega che, purtroppo, mi ha riferito di aver più volte sperimentato la mancanza di "attenzione" da parte delle colleghe. In effetti, la totale prova di indifferenza cui avevo assistito mi ha lasciato senza parole, con nessuna azione concreta in favore di un'esigenza sacrosanta. La vita reale, come sempre, è un'altra cosa e la teoria molto spesso esce sconfitta dal confronto con la pra-

tica. E, questo caso, è emblematico, soprattutto per il fatto che la mancanza di solidarietà sia stata espressa da soggetti dello stesso genere. Donne con donne o, a questo punto, donne contro donne. Il tutto per cosa? Cinque o dieci minuti ininfluenti sul bilancio di un'esistenza ma pesantissimi sul bilancio della convivenza civile.

Ps. Da gennaio sono stati apposti all'ingresso degli uffici delle cancellerie i cartelli recanti l'invito a dare la precedenza alle donne in stato di gravidanza e alle persone con disabilità.





LEGGI D'ITALIA PRESENTA LA NUOVA SOLUZIONE ONLINE

# INPRATICA LEGALE

curata da affermati Studi Legali specializzati in: Famiglia - Immobili - Società - Fallimento - Lavoro - GDPR

GUIDE PRATICHE / CODICE COMMENTATO / CHECK LIST e ADEMPIMENTI FORMULE / DOMANDE e RISPOSTE / RIVISTA / ITER PROCESSUALI

CONTATTACI SUBITO PER USUFRUIRE
DEL 35% DI SCONTO RISERVATO AI SOCI APIEFFE

Referente: **Sig. Antonio Taiocchi - taiocchi@agenziagrosso.it -** cell. **334.9928721**Agenzia di Licandro Grosso: Via Gasparini 101 Bergamo - tel. **035.318711 - grosso@agenziagrosso.it** 



### Giulio Fustinoni

# Cassa Forense e compagnie assicurative private: chi offre di più?

ome è noto i sistemi previdenziali si suddividono tendenzialmente in due grandi rami: quello che provvede a determinare gli importi delle prestazioni previdenziali sulla base dei contributi versati (sistema contributivo) e quello che utilizza come base di calcolo le retribuzioni avute negli anni dal soggetto interessato (sistema retributivo).

È universalmente noto che il "sistema retributivo" garantisce al beneficiario delle prestazioni previdenziali migliori rispetto a quelle previste dal "sistema contributivo"; contemporaneamente è noto che, l'Inps (1° pilastro), dopo la Legge Fornero, è passata al sistema contributivo, i fondi previdenziali previsti dai Contratti Collettivi Nazionali (2º pilastro) si reggono sul "sistema contributivo" e, infine, le prestazioni erogate dalle Compagnie assicurative (3° pilastro), si fondano anch'esse sul "sistema contributivo". Cassa Forense, erogando le proprie prestazioni sulla base di un "sistema retributivo" offre prestazioni previdenziali migliori rispetto ai soggetti sopra indicati e ciò per il solo fatto che questi erogano le loro prestazioni sulla base del "sistema contributivo".

Quanto sopra fa nascere spontanea una domanda e cioè: "Ma le prestazioni previdenziali offerte da Cassa Forense di quanto sono migliori, in generale, rispetto in particolare a quelle fornite dalle Compagnie assicurative?". In linea di massima, le prestazioni erogate da Cassa Forense, sono "molto maggiori" rispetto a quelle che sarebbero riconosciute dalle Compagnie assicurative.

Per cercare di capire cosa vuol dire "molto maggiori" è possibile provare a fare dei confronti. Alcune fra le principali imprese di assicurazione permettono, infatti, nel proprio sito, di fare delle simulazioni: ho quindi provato a simulare l'ipotesi di una persona che si iscriva nel 2020 a uno di detti fondi assicurativi all'età di 36 anni, che resti iscritto fino ai 70 anni (in totale 35 anni), che versi un premio annuo di 5.000 euro oppure di 7.000 euro, che detto premio cresca negli anni nella misura del 1% e che il fondo assicurativo investa al 100% in obbligazioni.

Ho poi simulato l'ipotesi di un collega che si iscriva in Cassa alla stessa età, vada in pensione alla stessa età, abbia un reddito Irpef di 33.333 euro (pari a un contributo soggettivo di 5.000 euro), un fatturato di 50.000 euro (pari a un contributo integrativo di 2.000 euro) e che reddito e fatturato crescano nel tempo nella misura del 1%. Ebbene, la rendita offerta dalla Compagnia assicurativa, nel caso di un premio annuo di 5.000 euro sarà di circa 10.000 euro annui e tale rendita salirebbe a 14.000 euro circa in caso di premio annuo di 7.000 euro. La pensione retributiva che verrebbe erogata da Cassa sarebbe, invece, di quasi 20.000 euro (il doppio rispetto ad un premio calcolato in 5.000 euro annui).

Per i colleghi che non riuscissero a maturare i requisiti per poter accedere alla pensione retributiva, Cassa erogherebbe, in ogni caso, la pensione contributiva e, anche in questo caso, la pensione di Cassa sarebbe ben superiore rispetto a quella che verrebbe offerta da una Compagnia assicurativa.

Volendo, ad esempio, continuare ad utilizzare i medesimi dati reddituali di partenza sopra indicati, la pensione contributiva che potrebbe essere ipoteticamente erogata da Cassa Forense sulla base dei soli contributi soggettivi sarebbe di circa 13.000 euro all'anno (pari al 67% della pensione retributiva) e, nel caso in cui si volessero conteggiare nel calcolo anche i contributi integrativi, salirebbe a 18.000 euro

salirebbe a

Le prestazioni previdenziali offerte da Cassa Forense di quanto sono migliori rispetto a quelle fornite dalle Compagnie assicurative?" Abbiamo effettuato alcune simulazioni e, in linea di massima, le prestazioni erogate da Cassa sono significativamente maggiori rispetto a quelle che sarebbero riconosciute dalle Compagnie assicurative.

circa. A regime la pensione retributiva di Cassa sarà di circa il 5% maggiore di quella contributiva erogata sempre da Cassa ma sarà, comunque, sempre significativamente maggiore di quella che verrebbe erogata da una Compagnia assicurativa (come sopra indicata in 14.000 euro calcolando anche l'integrativo per una Compagnia di assicurazione e in 18.000 euro sempre ove si volesse calcolare anche l'integrativo per Cassa Forense).

Un'altra domanda che potrebbe essere fatta è: "Ma quanti anni mi serviranno, una volta in pensione, per poter "recuperare" quanto versato a Cassa e quanti me ne servirebbero per poter recuperare il medesimo importo ove fosse stato versato a una Compagnia di assicurazione?"

Continuando a utilizzare la medesima base di calcolo reddituale sopra ipotizzata il totale dei contributi "versati" e "versandi" fino all'età della pensione sarebbe di 291.619 euro (calcolato su un premio iniziale di 7.000 euro) oppure di 208.299 euro (calcolato su un premio iniziale di 5.000 euro). I premi versati alla Compagnia verrebbero recuperati in 20,8 anni sia nell'ipotesi in cui il premio iniziale sia di 5.000 euro sia nell'ipotesi in cui il premio iniziale sia di 7.000 euro (291.619 euro : 14.000 = 20.8 //208.299 euro: 10.000 = 20.8). I contributi soggettivi versati a Cassa Forense verrebbero, invece, recuperati in 14,6 anni (291.619 euro: 20.000 = 14,6) oppure in 10,4 anni ove si volesse conteggiare la sola somma dei contributi soggettivi versati (208.299 euro: 20.000 = 10,4).

Un'ulteriore domanda che a ciascun lettore potrebbe sorgere spontanea potrebbe poi essere: "Ma nel mio caso personale è possibile effettuare calcoli analoghi?"

Ciascuno di noi può entrare nella propria posizione personale nel sito di Cassa (posizione personale/dati previdenziali/estratto contributivo) e calcolare la somma di tutti i contributi versati suddividendoli fra "soggettivo" e "integrativo"; al totale dei contributi soggettivi versati può aggiungere quelli che dovremmo versare in futuro fino all'età della pensione (il 15% degli ipotizzabili redditi imponibili futuri quale contributo soggettivo) e avere così il totale dei "contributi soggettivi" versati e "versandi" in Cassa.

Sempre sul sito di Cassa è, poi, possibile effettuare il calcolo della propria pensione (posizione personale/ calcolo della pensione). Dividendo, a questo punto, la somma dei "contributi soggettivi" "versati" e "versandi" per la presumibile pensione annua che avremo ricavato, otterremo il numero di anni che dovremmo aspettare per poter "recuperare" quanto versato a Cassa e dovremmo ottenere un numero di anni compreso fra 8 e 13. (N.B.: Va, a riguardo, precisato che quando il sistema previdenziale andrà "a regime" sarà necessario "attendere" un numero di anni maggiore rispetto a quanto avviene attualmente).

Se volessimo, a questo punto, recarci dal nostro assicuratore di fiducia potremmo provare a chiedergli quanti anni dovremmo aspettare per poter recuperare gli importi versati nel caso in cui sottoscrivessimo, con la sua Compagnia, una polizza assicurativa ramo vita come quella sopra ipotizzata e la risposta che dovremmo avere dovrebbe essere di circa 20 anni. È doveroso evidenziare, in ogni caso, che se il confronto fosse stato fatto con il sistema previdenziale pubblico le differenze sarebbero state meno rilevanti.

Sorge, a questo punto, spontanea un'ultima domanda e cioè: "Ma

come fa Cassa a sostenere economicamente l'erogazione di prestazioni previdenziali così favorevoli per i propri iscritti?"

Alcuni ritengono che particolare importanza debba essere data alle rendite finanziarie del patrimonio e, sicuramente, questa voce è importantissima: basti pensare che il calcolo attuariale sulla sostenibilità di Cassa a 50 anni (decorrenza al 2018), prevede che nel 2067 Cassa abbia un patrimonio di 76 miliardi di euro e che in tutti questi anni la somma delle rendite finanziarie dovrebbe essere di 67 miliardi di euro.

In realtà esistono altre voci ancora più importanti che permettono la sostenibilità dell'attuale sistema previdenziale e sono rappresentate, in primis, dal fatto che Cassa Forense non ha la necessità di "distribuire dividendi" agli azionisti non essendo un ente con fini di lucro, ma soprattutto, dal fatto che Cassa Forense può incassare il contributo integrativo (4%) importo che, sempre secondo i calcoli attuariali, dovrebbe portare a Cassa, nei prossimi 50 anni, la somma di circa 60 miliardi di euro. Al suddetto importo vanno, poi, aggiunti i contributi che Cassa incasserà per i redditi "extra soglia" (3%) e per quelli erogati dai colleghi pensionati (7,5%).

Va, infine, ricordato che solo una piccolissima parte di tutti i contributi diversi dai "contributi soggettivi" viene destinata alla copertura dell'assistenza e delle spese connesse all'esistenza dell'Ente.

Ho fornito tanti "numeri", ma mi auguro che siano serviti per permettere ai colleghi che abbiano avuto voglia di leggere questo articolo di sentirsi un po' più orgogliosi della propria, tanto vituperata, Cassa Forense.





### Pier Enzo **Baruffi**

utto ha inizio con la sentenza 32781 del 19 dicembre del 2018 della Suprema Corte a Sez. Unite con cui è stato affermato il principio che il limite del doppio mandato per l'eleggibilità dei Consiglieri dell'Ordine, previsto dall'art. 28 L. 247/2012 (riforma dell'ordinamento professionale forense) poi integrato dalla Legge 113/2017 (cd. legge Falanga), si applica anche nel caso in cui la prima elezione sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge.

La sentenza, molto articolata e ampiamente motivata, fa esplicito richiamo a situazioni analoghe previste in altri ordinamenti professionali e precisa che non si tratta di una applicazione retroattiva della legge in quanto il legislatore ha voluto eliminare, nell'imminenza del rinnovo dei consigli circondariali ogni incertezza applicativa, non regolando in modo nuovo fatti del passato ma disponendo per il futuro con un'operatività immediata. Anche se, come è noto, le decisioni della Corte fanno "stato" solo per il caso concreto dedotto in giudizio, non sembrava dovessero esserci dubbi sulla necessità che il principio fosse di generale applicazione in tutti i casi analoghi: così, infatti, si sono regolati quei colleghi di Bergamo che, dopo il dictum della Cassazione, hanno ritenuto correttamente di ritirare le candidature già avanzate in precedenza. Ma così non è stato per tutti e, di fatto, sono stati numerosi i colleghi che hanno mantenuto o dato la loro candidatura pur trovandosi nella stessa situazione di ineleggibilità sanzionata dalla citata sentenza e molti, nonostante ciò, sono stati ritenuti eleggibili dalle commissioni elettorali e sono anche risultati eletti. Con la conseguenza che, in numerosi casi, la loro elezione è stata impugnata sia davanti al Consiglio Nazionale Forense che ai Tribunali.

# Il limite del doppio mandato per i Consiglieri dell'Ordine e del Cnf

Al fine di sgombrare il campo da equivoci o contrasti interpretativi, con l'art. 11 quinquies del D.L. 14.12.2018 n. 235 venne anche approvata un'interpretazione autentica della legge Falanga che aveva cercato di apportare chiarezza nella questione. Sono poi intervenute alcune pronunce giurisdizionali, tra cui la più significativa è stata la sentenza n. 173/2019 della Corte Costituzionale.

Con tale sentenza la Corte Costituzionale, pronunciandosi su un ricorso avanzato dal Consiglio Nazionale Forense nella sua qualità di giudice speciale nel corso di due procedimenti relativi a reclami avverso decisioni delle commissioni elettorali, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art.3, 3 c. L. 12/07/2017 (legge Falanga) e dell'art.11, quinquies del DL 14.12.2018 n. 135 confermando che, come già stabilito dalla Corte di Cassazione, il limite del doppio mandato previsto dalla legge rappresenta un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali.

La Corte, motivando per incidens, ha fatto capire che il limite del doppio mandato riguardava anche i componenti del Consiglio Nazionale Forense, ben nove dei quali (tra cui il Presidente Mascherin) si trovano in una situazione di ineleggibilità. Nel caso specifico del CNF si è pronunciato il Tribunale di Roma il quale con ordinanza del 2.9.2019 (nel procedimento n. 52798/19, relativo ad un ricorso proposto contro l'elezione di un membro del CNF) ha stabilito che il divieto del terzo mandato consecutivo è applicabile non solo ai componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi ma anche ai Consiglieri nazionali.

In tutte le citate decisioni viene chiara-

mente individuata la ratio della norma nello scopo di assicurare un periodico ricambio delle rappresentanze istituzionali, al fine di limitare i rischi di condizionamento dell'elettorato attivo che possono derivare dalla persistenza nella carica. Tali decisioni non possono che essere condivise in maniera totale da parte di chi, come APF, ha sempre sostenuto, ancor prima che entrasse in vigore la normativa di cui all'art. 28 L. 247/2012, la necessità di limitare il numero dei mandati consecutivi da parte dei Consiglieri dell'Ordine

A maggior ragione, tale criterio deve essere applicato correttamente dopo l'entrata in vigore della legge professionale, anche se da parte di alcuni (CNF compreso) si era cercato di limitarne la portata, sostenendo che il limite sarebbe stato applicabile solamente per coloro che fossero stati eletti in una tornata successiva all'entrata in vigore della legge.

La chiarezza dei testi normativi e delle interpretazioni giurisprudenziali sopra citate, autorevolissime e specifiche, avrebbe dovuto comportare che, con correttezza e senso di responsabilità, tutti coloro che si trovavano in condizioni di ineleggibilità rassegnassero le loro dimissioni e consentissero agli organi collegiali di cui fanno parte (COA e CNF) di poter operare nella piena e legittima collegialità ed evitando il rischio di situazioni irregolari, foriere di contenziosi giudiziari e di possibili vizi di illegittimità dei provvedimenti assunti. Purtroppo così non è stato e stupisce il fatto che soprattutto i Consiglieri Nazionali Forensi, custodi della corretta applicazione del codice deontologico, non abbiano sentito l'imperativo morale, prima ancora che giuridico, di adeguarsi ai principi di quella legge che loro per primi devono osservare.

# SUITE BERGAMASQUE OPUS 67

Claude **Debussy** - St. Germain-en-Lay - 12 gennaio 2020

# 1 • Prelude

I miei attentissimi lettori penseranno "ohibò mi sono perso un numero". Ennò. Nel numero 85 di D&R del luglio scorso questa rubrica è infatti apparsa col n. 65, già indicato nel n. 84, anziché col n. 66, come avrebbe dovuto. Questione irrilevante? Ancora ennò. Essere riuscito a stendere queste note per 66 volte in 22 anni (la prima Opus è stata pubblicata nel numero del giugno 1997) per un musicista come me non è irrilevante. Ogni nota deve essere sfruttata, perché ogni nota costa e rende. Applausi o fischi. E una vita senza applausi e, soprattutto, senza fischi si ridurrebbe a una vita da "cucù". Ricordate la battuta di Orson Welles ne "Il terzo uomo" di Carol Reed (rubo la citazione al Camilleri de "La difesa di Caino")? "In Italia per trent'anni sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci fu che amore fraterno, ma in cinquecento anni di quieto vivere e di pace che cosa è venuto fuori? L'orologio a cucù". Io mi accontento dei fischi.

# 2 • Menuet

Un magistrato dell'accusa, Luca Tescaroli, sostituto presso la Procura di Caltanissetta, sostiene su Il Fatto Quotidiano dell'8 gennaio, che "...noi magistrati abbiamo non solo il diritto, ma anche il dovere di comunicare gli esiti dell'attività di giustizia e di sottoporre il nostro operato al controllo sociale, vale a dire al giudizio dei cittadini". La tesi è sostenuta con capacità dialettica ed espressiva non disprezzabili ma non può essere condivisa. Deriva, infatti, dalla invalsa convinzione che il magistrato possa e debba moralizzare la società anche attraverso la comunicazione stragiudiziale e con il coinvolgimento emotivo dell'opinione pubblica. Il che potrebbe essere giustificato soltanto se l'opinione pubblica potesse intervenire sulla carriera del magistrato o, addirittura, sulla sua nomina. Il magistrato, anche quello della parte accusatoria, ha invece il dovere di valutare i fatti e di applicare o far applicare la legge, non di difendere i propri comportamenti o le proprie opinioni, cercando il consenso al di fuori del processo.

# 3 • Clair de lune

Ma anche gli avvocati devono osservare le leggi e le sentenze. E allora non si capisce perché alcuni (nove?) componenti del Cnf si ostinino a rimanere in carica, nonostante che sia la Corte Costituzionale, sia il Tar e il Tribunale di Roma abbiano concordato che il vincolo del doppio mandato è applicabile anche a loro. Le conseguenze di tale attaccamento al posto potrebbero essere molto pesanti perché, ad esempio, le decisioni alle quali partecipano, sia in sede amministrativa, ma soprattutto giurisdizionale, potrebbero essere impugnate per irregolare costituzione dell'organo deliberante. In realtà, l'attaccamento ad una poltrona tanto prestigiosa quanto gravosa può essere spiegato non solo con una legittima ambizione ma, forse e soprattutto, per il presunto esercizio di un certo (presunto o effettivo) potere e, per qualcuno, di un non indifferente compenso (€ 90.000 al presidente, € 70.000 al segretario, € 50.000 al vicepresidente e al tesoriere, gettone di presenza di € 650 per ogni seduta amministrativa o giurisdizionale, oltre naturalmente le spese di viaggio documentate e quelle di pernottamento e per il vitto nei limiti, rispettivamente di € 280 a notte ed € 120 giornaliere, per tutti i consiglieri nazionali). Intendiamoci: non sono cifre spropositate e, se si considera l'incidenza fiscale, non compenserebbero che parzialmente il tempo che i consiglieri devono dedicare alle loro funzioni. Ma in tempi di crisi possono costituire un incentivo in più per non cedere la "cadrega".

# 4 • Passepied

Una sola osservazione sull'argomento "prescrizione". Sembra di capire che il problema principale della giustizia penale sia l'enorme numero di processi prescritti. Tenuto conto che dagli ultimi dati pubblicati (2017) risulta che le prescrizioni interessano il 13% dei processi definiti (circa un milione) e, di queste, solo il 3% sono applicate dopo il primo grado, non si capisce il perché della riforma. Forse è per giustificare uno Stato che non sa fornire le giuste risorse economiche e umane alla sua funzione più importante dopo quella della difesa del suolo e dei suoi cittadini? Forse per l'incapacità di pubblici ministeri e di giudici, peraltro da alcuni di loro espressamente riconosciuta e in parte ovviata, di organizzare meglio il loro lavoro? (Anche perché quando lo sanno fare è stato dimostrato che i tempi della giustizia si ridimensionano drasticamente...). O forse, ed è l'ipotesi più giusta, perché così i magistrati (non tutti, fortunatamente, e forse neppure la maggioranza) possono condizionare la nostra vita esercitando un potere assoluto e perenne sui nostri destini?

# SUPER PARTES CIVILE

### A CURA DI APF SEZIONE GIOVANI

### **MANDATO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO**

Nell'ambito di un mandato con rappresentanza, la spendita del nome del rappresentato ha la funzione di esteriorizzare il rapporto di rappresentanza e di rendere dunque possibile l'imputazione in capo al mandante degli effetti giuridici del contratto concluso dal mandatario. Nonostante questa possa essere tacita e non contenuta nel documento negoziale, il comportamento del rappresentante deve pur sempre essere univoco e idoneo a che il terzo contraente sia portato a conoscenza del fatto che il primo agisce per un soggetto diverso. La contemplatio domini fatta nei confronti di un mero ausiliario tecnico dell'imprenditore non è idonea a rendere edotto quest'ultimo del rapporto di rappresentanza. Questa deve essere fatta nei confronti di colui che, nell'ambito dell'impresa, ha il potere di concludere affari per l'imprenditore. È infondata, pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal mandatario, ingiunto dal terzo contraente al pagamento della prestazione, qualora il contratto con quest'ultimo sia stato concluso dal primo in assenza di rappresentanza.

# TRIBUNALE BERGAMO SEZ. IV, SENTENZA DEL 14/09/2019 - GIUDICE UNICO DOTT. CESARE MASSETTI

(Massimata da Dott. Giuseppe Arena)

# CONDOMINIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SPESE CONDOMINIALI

È infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condomino, ingiunto dal condominio di corrispondere i contributi condominiali non pagati (nello specifico rate dell'esercizio straordinario "manutenzione tetto e facciate"), in assenza di impugnazione della delibera condominiale posta a fondamento della pretesa monitoria. In ragione dell'omessa impugnativa, infatti, la delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore della sottoscrizione del contratto di appalto è valido titolo su cui si fonda la pretesa creditoria azionata pur in assenza di una specifica delibera di approvazione del bilancio straordinario e del relativo piano di riparto. Il giudice, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, deve accogliere l'opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal Giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. Cass., 14 novembre 2012, n. 19938).

# TRIBUNALE BERGAMO SEZ. IV, SENTENZA DEL 09/10/2019 - GIUDICE UNICO DOTT.SSA LAURA BRAMBILLA • (Massimata da Avv. Eva Carminati)

### CONTRATTI BANCARI - TESI DELLA SOMMATORIA TRA TASSO D'INTERESSE CORRISPETTIVO E TASSO DI MORA --SUPERAMENTO DEL TASSO DI SOGLIA - LEGGE N. 108 DEL 1996 - USURA - INSUSSISTENZA

Il tasso di mora - distinto dal tasso d'interesse corrispettivo in quanto avente un presupposto di applicazione distinto - è dovuto, esclusivamente, in caso d'inadempimento del debitore. Qualora l'interesse moratorio fosse calcolato su di una rata comprensiva d'interessi corrispettivi, si rappresenterebbe il fenomeno dell'anatocismo, in violazione così dell'art. 1283 del codice civile. A motivo di ciò, si rappresenta che nel nostro ordinamento non è presente alcuna previsione normativa atta a stabilire il rispetto del limite legale antiusura degli interessi di mora. Stante la fondamentale importanza dei principi espressi dall'art. 1362 del codice civile in tema d'interpretazione del contratto, per cui è riconosciuto un valore preponderante al carattere letterale della norma e i molteplici orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi, una recente pronuncia (Tribunale di Milano con sentenza del 3 dicembre 2014) ha affermato che la soglia del tasso

di mora deve essere calcolata tenuto conto dei decreti trimestrali, maggiorati del 2,1% secondo la stessa Banca d'Italia. Ne consegue che - nel contratto di mutuo - la somma del tasso d'interesse corrispettivo con il tasso di mora non comporta il superamento del tasso soglia e - di conseguenza - non determina neppure la nullità del contratto di mutuo. Adottare un orientamento differente determinerebbe una violazione di cui all'art. 644 del codice penale sostituito dalla Legge n. 108 del 1996, il quale postula una nozione unica di usura tanto ai fini penali che ai fini civili.

# TRIBUNALE DI BERGAMO SEZ. III, SENTENZA DEL 29.10.2019 - GIUDICE UNICO DOTT. TOMMASO DEL

GIUDICE • (Massimata da Dott.ssa Valentina Rota)

# SANITÀ E SANITARI - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO - SPECIFICA INADEMPIENZA

In tema di responsabilità sanitaria, il paziente non può limitarsi ad allegare un mero e generico inadempimento della struttura sanitaria. Al contrario, è tenuto a dare atto di una specifica inadempienza, astrattamente idonea a provocare il danno lamentato di cui si chiede il risarcimento. In tale ottica, non può essere richiesto al Giudice di svolgere un'indagine a tutto campo, alla ricerca di "ogni possibile inosservanza del personale sanitario". Per tale motivo, e nel rispetto del principio della domanda e dell'allegazione dei fatti, il Giudice deve limitarsi ad indagare la fondatezza degli inadempimenti specificamente rappresentati dal paziente in sede giudiziale.

# TRIBUNALE DI BERGAMO SEZ. III, SENTENZA DEL 14.11.2019 - GIUDICE UNICO DOTT. TOMMASO DEL GIUDICE • (Massimata da Avv. Giada Gasparini)

# RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO

Quando l'inserimento della promessa del fatto del terzo è operato nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive, con effetti integrativi dell'obbligazione gravante su uno dei contraenti a vantaggio dell'altro, sì da condizionare la funzionalità causale del contratto stesso, l'autonomia dei due negozi deve, per questa compenetrazione causale, ritenersi venuta meno e il mancato adempimento del terzo - libero in quanto estraneo alla promessa di compiere o non compiere il fatto promesso - è inadempimento colpevole del promittente per il fatto stesso di aver assunto un impegno da adempiersi dal terzo senza essere sicuro che questi avrebbe adempiuto (cfr. Cass. n. 2699/1996; Cass. n. 2480/1968) (nel caso di specie, è da ritenersi responsabile per inadempimento il cessionario/distributore di software per elaborazione dati per mancata erogazione del servizio di assistenza da parte della società produttrice, essendosi la prima contrattualmente vincolata ad una specifica obbligazione di "dare" - consistente nella fornitura e installazione dell'applicativo gestionale e degli altri programmi informatici - nonché ad una precisa obbligazione di "fare" - quella di fornire assistenza in ordine all'operatività e alla funzionalità del software -, obbligazione quest'ultima che si definisce "di risultato": posto che l'obbligazione di "fare" non rappresenta propriamente lo scopo ultimo del negozio, bensì il mezzo per il conseguimento e la concreta fruibilità del prodotto ceduto, in un simile scambio le obbligazioni gravanti sul venditore potranno dirsi adempiute solo quando sarà raggiunto il risultato promesso, consistente nel buon avviamento e funzionamento dell'applicativo informatico; solo da questo momento, infatti, il venditore potrà ritenersi liberato e legittimato ad ottenere il compenso per l'attività

# TRIBUNALE BERGAMO SEZ. I, SENTENZA DEL 11/10/2019 - GIUDICE UNICO DOTT.SSA VERONICA MARRAPODI • (Massimata da Avv. Gloria Invernici)

# SUPER PARTES PENALE

### A CURA DI PAOLO CORALLO

### APPELLO DELLA PARTE CIVILE. ART. 576 C.P.P.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno rilevato, con sentenza n. 28911 del 28 marzo 2019, che l'art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di impugnare non solo "le sentenze di condanna dell'imputato" (come già prevedeva il codice del 1930), ma - ai soli effetti della responsabilità civile - anche le sentenze di proscioglimento, come definite dal capo II del titolo III del libro VII del c.p.p. e che, come già rimarcato dalla dottrina, la formula "sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio" è riferibile "sia alle sentenze di non doversi procedere che alle sentenze di assoluzione, essendo unicamente intesa ad escludere le sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare. Parimenti, le Sezioni Unite hanno escluso che la parte civile sia priva di interesse all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento, in base alla considerazione che lo stesso sistema normativo riconosce al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile. Per cui un'interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale solo perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile - salva l'ipotesi che il giudice penale si sia pronunciato per l'insussistenza del fatto - si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta alla parte civile dal legislatore. In pratica, la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi gli stessi vantaggi al di fuori del processo penale non può annullare l'interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale.

### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. SEZIONE QUINTA PENALE. SENTENZA DEL 9 SETTEMBRE 2019.

(La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale Ordinario di Bergamo, sezione penale del dibattimento, rito monocratico. La sentenza di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Appello di Brescia, seconda sezione penale.)

# POSSESSO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI. ART. 497 BIS C.P.

L'imputata, nel caso in esame, è stata trovata in possesso di due documenti falsi che ha certamente contribuito a falsificare. La presenza della fotografia dell'imputata e del figlio minore dimostra infatti il contributo causale dalla stessa fornito nella formazione e, quindi, nella falsificazione dei due documenti in sequestro, sostanziatosi quantomeno nella messa a disposizione delle fotografie poi utilizzate per formare le carte di identità. Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che integra il reato previsto dall'art. 497 bis/ c.2 c.p. il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento stesso (cfr tra le altre Cass. Pen. Sezione V^, Sentenza n. 5355 del 10 dicembre 2014). Nessun dubbio, infine, vi è in ordine alla piena consapevolezza in capo all'imputata della falsità dei documenti in suo possesso, atteso che gli stessi riportavano la sua fotografia ma generalità di diverso soggetto.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 30 MAGGIO 2019. GIUDICE, DOTT. MARIA BEATRICE PARATI.

### RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. ART. 337 CP.

Per il reato considerato deve porsi attenzione alla condotta dell'imputato: questi, nel caso di specie, era ubriaco e nel corso di un innocuo alterco con gli operanti, evidentemente alterato dall'alcol e dalla situazione di conflitto, risulta essersi limitato a gesticolare animatamente, senza tuttavia porre in essere condotte violentemente attive per impedire l'attività della Polizia.

La giurisprudenza ha invero chiarito che tale condotta non integra il delitto di cui all'art. 337 c.p., quando essa si risolva, come nel caso di specie, in un atto di mera resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 23 MAGGIO 2019. GIUDICE, DOTT. STEFANO STORTO.

# OMESSA DICHIARAZIONE. ART. 5 D.LVO 10 APRILE 2000 N. 74.

La tesi accusatoria si fonda esclusivamente sui contenuti della comunicazione annuale Iva elaborata dalla compagine societaria, all'epoca rappresentata dall'odierno imputato; tuttavia l'Agenzia delle Entrate, non potendo verificare i costi per mancanza di documentazione contabile, non ha potuto appurare se l'Iva portata in detrazione fosse stata correttamente calcolata, ma ciò non toglie che lo fosse. Se presuntivamente l'Erario ritiene fondata e verificata l'indicazione dell'Iva esigibile, non si scorgono ragioni, in mancanza di prove diverse e ulteriori, per non ritenere che lo fosse anche l'Iva detratta. Se un tal modo di procedere può essere corretto sul piano tributario, caratterizzato anche da accertamenti presuntivi e, comunque nella fattispecie, anche dall'impossibilità di verificare i costi, sul piano della prova, nel giudizio penale, invero, esso pecca di evidente insufficienza, dal momento che la tesi dell'accusa avrebbe dovuto essere corroborata da specifici accertamenti in ordine all'Iva da versare all'Erario, essendo ciò rilevante anche in ordine alla verifica del superamento della soglia prevista dalla fattispecie incriminatrice. Vi è, quindi, dubbio che la procedura dell'Agenzia delle Entrate, in assenza di ulteriori elementi a conforto, possa da sola costituire solida base probatoria, su cui fondare un giudizio di responsabilità.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 22 MAGGIO 2019. GIUDICE, DOTT. CIRO IACOMINO.

### MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. ART. 572 CP.

La situazione che emerge dagli atti è quella di un padre e di una figlia in perenne conflitto e costretti a convivere nello stesso stabile e a condividere l'auto per ragioni economiche: il primo, compreso e difeso dalle sorelle e dagli altri figli; la seconda, difesa e spalleggiata da una delle zie. Nella fase delle indagini sono stati sentiti numerosi testimoni e tutti hanno offerto una versione di parte, irriscontrabile. L'istruttoria dibattimentale, anche ove si arricchisse di ulteriori testimonianze, ben poco potrebbe aggiungere e mai risolverebbe il contrasto tra la versione soggettiva di un unilaterale e sostanzialmente immotivato maltrattamento offerta dalla parte civile e quella, risultante da altre testimonianze, di un rapporto padre-figlia esacerbato, prima, dalla lontananza dovuta al fatto che l'imputato e la madre della querelante erano sposati con altre persone, poi, dal conflitto adolescenziale, poi dalla malattia della madre, poi dalle difficoltà economiche. Per questi motivi va dichiarato, ex art. 425 c.p.p., il non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste."

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE GIP/ GUP. SENTENZA DEL 22 MAGGIO 2019. GIUDICE, DOTT. ILARIA SANESI.

